

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE DR.SSA VALVERI SARA

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Committente, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dr. Salvatore Piu, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

E

La Dr.ssa Sara Valveri, di seguito denominato professionista, nata a Cagliari il 08/01/1975 ed ivi residente in via Calatafimi, 74, Selargius, Codice Fiscale VLVSRA75A48B354V,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto del contratto

Il Direttore Generale della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico di consulenza professionale nella disciplina di immunoematologia clinica, a supporto delle attività del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le, alla Dr.ssa Sara Valveri, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Cagliari al n. 7833 dal 12/06/2001, ed in possesso dei requisiti di legge relativi alla specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2 – Esecuzione dell'opera

Il Professionista si impegna ad effettuare con la massima efficacia le attività di cui al precedente articolo al fine di garantire il miglior risultato assumendo responsabilità diretta per le attività professionali affidate.

Il Professionista svolgerà la propria opera in modo autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda, fermo restando la disponibilità a concordare lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto con il Responsabile del Centro Trasfusionale del P.O. di San Gavino Monreale.

Il Professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico di cui al presente atto, concordando con il Responsabile di cui sopra il numero e la durata degli accessi per l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui all'art. 1.

Articolo 3 – Durata del contratto

L'incarico, decorrente dalla data del 01/01/2014, avrà termine in data 31/12/2014, con esclusione del rinnovo tacito.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità

di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Articolo 4 - Corrispettivi

Per l'espletamento dell'incarico di consulenza professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il compenso annuo lordo e onnicomprensivo di € 62.540,40 (euro sessantaduemilacinquecentoquaranta/40) al lordo delle ritenute fiscali e di ogni altro onere a qualsiasi titolo.

Oltre il compenso di cui sopra, è prevista la corresponsione al professionista di € 200,00 (euro duecento) mensili da erogarsi esclusivamente in caso di prestazioni di consulenza per esigenze straordinarie ulteriori rispetto alle attività previste, individuate dal Responsabile del Centro Trasfusionale del P.O. di San Gavino Monreale e comunicate alla Direzione Sanitaria del medesimo P.O.

Il compenso pattuito per l'attività professionale oggetto del suddetto incarico sarà suddiviso in rate mensili, da corrispondersi a seguito di presentazione di regolare fattura e attestazione, da parte del Responsabile di riferimento, del regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Committente l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 6 – Rispetto del Codice di Comportamento

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L'accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 7 – Recesso

Il recesso anticipato da parte del Professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata o da presentarsi al Protocollo generale aziendale e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta

fino al momento del recesso.

Articolo 8 – Doveri di segretezza

Il Professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 9 – Tutela della privacy

Il Professionista, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizza il Committente al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 10 – Polizze assicurative

Il Professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 11 – Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 12 – Rinvio alle norme di legge


Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 12 articoli.

Sanluri, li _____

Il Professionista
Dr.ssa Sara Valveri

Il Direttore Generale Asl n. 6 di Sanluri
Dr. Salvatore Piu



Parere favorevole Responsabile Servizio Affari Generali